



Contratto di Assicurazione Danni

Eura Famiglia

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- Nota informativa, comprensiva del glossario
- Condizioni di assicurazione
- Modulo di proposta, ove previsto

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

EURA FAMIGLIA - NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA Contratto di assicurazione Danni Eura Famiglia

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'I.S.V.A.P., ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'I.S.V.A.P.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

GLOSSARIO	
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Contraente	La persona fisica che sottoscrive la Polizza di assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, ed ivi residente, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.
Europ Assistance	L'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A.
Franchigia	L'importo prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
Indennizzo/Risarcimento	La somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.
Massimale	Il massimo impegno indennitario/risarcitorio di Europ Assistance.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti fra Europ Assistance ed il Contraente Assicurato.
Premio	La somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
Risarcimento	La somma corrisposta da Europ Assistance al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto	La parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

- denominazione Europ Assistance Italia S.p.A. - Gruppo Generali;
- sede legale: Milano - Piazza Trento, 8 - 20135 - Italia;
- recapito telefonico: +39 02.58.38.41 sito internet: www.europassistance.it, e-mail servizio.clienti@europassistance.it;
- l'Impresa di assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 n. 152 ed è iscritta al numero 1.00108 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONI

Il patrimonio netto ammonta ad Euro 42.244.000,00, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 30.244.000,00.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 111,4%: tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 41.988.000,00 e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 37.706.000,00.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.

Avvertenza: La disdetta, qualora non si voglia il rinnovo, deve essere inviata all'assicuratore entro trenta giorni dalla data di scadenza della Polizza.

Si rinvia all'art. 14 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi relativi ai danni involontariamente arrecati a terzi e alle cose di terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai fatti della vita privata o alla proprietà dei locali adibiti a dimora abituale della famiglia, nonché ai rischi relativi alla persona.

Il Contraente troverà le garanzie non modificabili, previste nelle seguenti III sezioni:

- Sezione I - Assicurazione Responsabilità Civile Famiglia (garanzia obbligatoria), che prevede la possibilità di estendere la copertura alle garanzie, opzionali, "Infortuni subiti da addetti occasionali a servizi domestici" e "Minori affidati a persone non conviventi con l'Assicurato" - vedi artt. 17 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione II - Assicurazione Assistenza (garanzia obbligatoria) - vedi artt. 25 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione III - Assicurazione Responsabilità Civile Proprietà dei Locali (garanzia opzionale) - vedi artt. 33 e seguenti per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Le principali limitazioni sono riportate, all'interno di ciascuna Sezione negli articoli di seguito indicati:

- Sezione II - Assicurazione Assistenza - artt. 30 e 31.

Le principali esclusioni sono riportate in ciascuna sezione in un apposito articolo denominato "Esclusioni":

- Sezione I - Assicurazione Responsabilità Civile Famiglia - art. 20;
- Sezione II - Assicurazione Assistenza - art. 28;
- Sezione III - Assicurazione Responsabilità Civile Proprietà dei Locali - art. 36.

EURA FAMIGLIA - NOTA INFORMATIVA

Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - dei massimali.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione I - Assicurazione Responsabilità Civile Famiglia - artt. 18 e 22;
- Sezione II - Assicurazione Assistenza - art. 26, punti 2 e 3;
- Sezione III - Assicurazione Responsabilità Civile Proprietà dei Locali - artt. 34 e 38.

Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi degli scoperti e delle franchigie.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione I - Assicurazione Responsabilità Civile Famiglia - art. 18;
- Sezione III - Assicurazione Responsabilità Civile Proprietà dei Locali - art.34.

Esempio di scoperto:

ammontare del danno stimato =	€10.000,00
scoperto 10% con un minimo di € 500,00	€ 1.000,00
danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale	€ 9.000,00

Esempi di franchigia:

se la franchigia assoluta pattuita è di € 500,00:

- i sinistri fino a € 500,00 non verranno indennizzati/risarciti;
- i sinistri superiori a € 500,00 verranno risarciti con la detrazione di € 500,00 (nei limiti dei massimali previsti).

4. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ

Avvertenze: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome altrui). Si rinvia all'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

5. AGGRAVAMENTO E DIMINUIZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONI NELLA PROFESSIONE

Avvertenze: L'assicurato deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, anche a pena di decadenza, ai sensi di quanto previsto dalle condizioni di assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile. Si rinvia agli artt. 4 e 5 delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalle mancate comunicazioni.

Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, nella garanzia R.C. Proprietà dei Locali, il cattivo stato dei locali assicurati.

6. PREMI

La periodicità di pagamento del premio è indicata in Polizza.

Si ricordano i mezzi di pagamento ammessi:

- assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. (escluso se l'acquisto della Polizza avviene a distanza);
- accrediti diretti sui conti correnti bancari e postali intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. mediante bonifico bancario, bollettino di conto corrente bancario, sistema POS. Ove l'intermediario lo consenta, è ammesso anche il pagamento a mezzo di carta di credito.

I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l'importo di € 750,00; è comunque escluso il pagamento in contanti se l'acquisto della Polizza avviene "a distanza".

Avvertenze: Europ Assistance o l'intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità:

- sulla base di eventuali specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.

7. RIVALSE

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

8. DIRITTO DI RECESSO

Avvertenze: Il contratto prevede, sia per il Contraente sia per l'assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro, denunciato a termini di Polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata.

Si rinvia all'art. 15 delle Condizioni di Assicurazione.

9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Avvertenze: Resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente, consapevolmente o con colpa grave non adempie agli obblighi di comunicazione e dichiarazione pattuiti e richiesti perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

11. REGIME FISCALE

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

EURA FAMIGLIA - NOTA INFORMATIVA

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

Avvertenze: Per la Sezione I - Assicurazione Responsabilità Civile Famiglia, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui l'Assicurato ha conoscenza dell'avvenuto sinistro da parte del terzo; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro tre giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Per la Sezione II - Assicurazione Assistenza, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'evento previsto in Polizza che determina la richiesta di assistenza; l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

Per la Sezione III - Assicurazione Responsabilità Civile Proprietà dei Locali, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui l'Assicurato ha conoscenza dell'avvenuto sinistro da parte del terzo; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro tre giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione I - Assicurazione Responsabilità Civile Famiglia - art. 21;
- Sezione II - Assicurazione Assistenza - art. 29;
- Sezione III - Assicurazione Responsabilità Civile Proprietà dei Locali - art. 37.

13. RECLAMI

Eventuali reclami nei confronti dell'impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza Trento, 8 - 20135 - Milano, telefax n. 02.58.47.71.28, indirizzo e-mail: ufficio.reclami@europassistance.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'I.S.V.A.P. (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo) - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma.

I reclami indirizzati all'I.S.V.A.P. dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'Isvap o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FINNET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index.en.htm).

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. ARBITRATO

Non è previsto l'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.

INFORMATIVA NELL'IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO

Il presente contratto di assicurazione proposto, è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero "contratto che viene concluso tra Consumatore e fornitore [Europ Assistance Italia S.p.A.] impiegando una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso".

Ai sensi dell'art. 67-quater del D. Lgs. 206/05 (Codice del Consumo) Si informa che:

Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale.

Europ Assistance Italia S.p.A. è una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Italia, Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

Il contratto di assicurazione proposto è descritto nelle condizioni di assicurazione: se tali condizioni corrispondono a quanto da lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto è quello previsto nel preventivo allegato.

Teniamo a ricordare che il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia S.p.A. di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

Ai sensi dell'art. 67-duodecies comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di assicurazione di durata inferiore ad un mese.

Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una raccomandata A/R a:

Europ Assistance Italia S.p.A. - Servizio Clienti - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

Si potranno altresì inoltrare eventuali reclami agli indirizzi riportati nella Nota Informativa.

Europ Assistance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

I rappresentanti legali

Paolo Frapiccini
Valerio Chiaronzi



EURA FAMIGLIA - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

■ INDICE

	pag.
DEFINIZIONI	2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	2
SEZIONE I - ASSICURAZIONE R.C. FAMIGLIA	3
SEZIONE II - ASSICURAZIONE ASSISTENZA	4
SEZIONE III - ASSICURAZIONE R.C. PROPRIETÀ DEI LOCALI	5
COME RICHIEDERE ASSISTENZA	7

EURA FAMIGLIA - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

ASSICURATO il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

ASSICURAZIONE il contratto di Assicurazione.

CONTRAENTE la persona fisica che sottoscrive la Polizza di assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, ed ivi residente, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.

EUROP ASSISTANCE l'Impresa di assicurazioni, e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

FRANCHIGIA l'importo prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

GARANZIA la garanzia assicurativa per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale sia stato pagato il relativo premio.

MASSIMALE il massimo impegno indennitario/risarcitorio di Europ Assistance.

MODULO DI POLIZZA il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.

POLIZZA il documento che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.

PREMIO la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'Assicurazione.

PRESTAZIONE l'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'assicurato, nell'accadimento di un sinistro rientrante nella garanzia assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.

RISCHIO la probabilità che si verifichi il sinistro.

SCOPERTO la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

SINISTRO il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in Polizza.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, comportano la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C., qualora determinate da dolo, consapevolezza o colpa grave.

Art. 2. - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Europ Assistance. In caso di sinistro vale quanto disposto dall'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 3. - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza ai sensi dell'art. 1901 C.C. Il contratto è risolto di diritto ex art. 1901, comma 3 C.C., fermo il diritto di Europ Assistance di esigere il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e delle spese sostenute.

I premi devono essere pagati a Europ Assistance.

Art. 4. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance comportano la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Art. 5. - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6. - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 7. - TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in

cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Art. 8. - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

Art. 9. - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 10. - ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni/Garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire Prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 11. - VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art. 12. - ANTICIPATA RISOLUZIONE

Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli Artt. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e "Aggravamento del rischio", spetta ad Europ Assistance, l'intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 del Codice Civile.

Art. 13. - DECORRENZA E DURATA DELLE PRESTAZIONI/GARANZIE

L'assicurazione nei confronti di ogni Assicurato decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Modulo di Polizza e scade alle ore 24.00 del giorno indicato nel Modulo stesso. Europ Assistance si impegna a fornire per tutto il periodo di validità della presente Polizza le garanzie scelte dal Contraente, così come riportate sul Modulo di Polizza.

Art. 14. - RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta data da una delle parti all'altra, mediante lettera raccomandata A.R. spedita almeno trenta giorni prima della scadenza della Polizza, quest'ultima si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno.

EURA FAMIGLIA - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 15. - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte di Europ Assistance ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Europ Assistance entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o qualunque altro atto del Contraente, dell'Assicurato o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di recesso.

Art. 16. - CLAUSOLA BROKER (valida solo per le polizze intermedie da Broker)

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con Europ Assistance.

Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente Polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata, telefax per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria.

SEZIONE I - ASSICURAZIONE R.C. FAMIGLIA

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

INDENNIZZO la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 17. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurato:

- il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, residente in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza.

Art. 18. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

Europ Assistance tiene indenne il Contraente Assicurato, il coniuge convivente o il convivente More uxorio, i familiari, parenti ed affini con loro conviventi (come risultante da stato di famiglia), fino a concorrenza delle somme indicate sul Modulo di Polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai fatti della vita privata, esclusi,

quindi, i rischi inerenti ad attività professionale.

L'Assicurazione è operante anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere compresi gli addetti ai servizi domestici, le baby-sitter e le persone alla pari, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

La garanzia vale inoltre per:

1. la conduzione dell'abitazione principale e saltuaria dell'Assicurato, delle antenne radiotelevisive, dei cortili, dei giardini, degli orti, dei parchi privati di pertinenza del fabbricato, dei viali, delle strade, dei campi da tennis, delle piscine e delle attrezzature sportive e da gioco. Nel caso in cui i locali assicurati facciano parte di un condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato, quale condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini;
2. i lavori di manutenzione ordinaria dei locali. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;
3. la proprietà e l'uso di veicoli, di veicoli non a motore e di veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
4. l'azione di rivalsa esperita da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori dei quali l'Assicurato debba rispondere per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni prevista dall'art. 18 della Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
5. la proprietà e l'uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 7,50;
6. la proprietà e l'uso di cavalli, di altri animali da sella e di animali domestici (escluso i cani) e animali da cortile anche in consegna temporanea presso terzi, per conto del Contraente/Assicurato, purchè detti terzi non svolgano per professione tale attività;
7. la proprietà di cani, anche in consegna temporanea presso terzi per conto del Contraente/Assicurato, purchè detti terzi non svolgano per professione tale attività, con applicazione di una franchigia assoluta di Euro 78,00 per sinistro.
La garanzia è operante a condizione che:
 - a) sia applicata la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
 - b) sia applicata la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto.
 Tali obblighi non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida;

8. la pratica di sport, comprese le gare, sempreché non vengano esercitate a livello professionistico.

Relativamente alla pratica del modellismo sono in ogni caso esclusi i danni ai modelli;

9. le attività del tempo libero quali ad esempio il bricolage, la pesca, il giardinaggio e la pratica di campeggio;
10. la detenzione di armi e relative munizioni e l'uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo;
11. l'avvelenamento o l'intossicazione conseguenti a consumo di cibi e bevande.

L'assicurazione si estende entro il massimale per danni a cose, con il limite di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo e con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo risarcibile per ogni sinistro, ai danni derivanti da:

- inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

2. Responsabilità civile verso dipendenti (R.C.O.)

Europ Assistance si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi, spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi del predetto D.P.R., addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro, di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore all'11% calcolata sulla base della tabella allegata al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124; nei limiti dei massimali indicati nel Modulo di Polizza.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

La garanzia R.C.O. vale anche per l'azione di rivalsa esperita dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/6/1984 n. 222.

3. Infortuni subiti da addetti occasionali a servizi domestici

(Garanzia Valida solo se espressamente richiamata sul Modulo di Polizza e se ne è stato pagato il relativo premio)

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "Persone non considerate terzi" comma b), sono considerate terzi le persone non dipendenti dell'Assicurato (per le quali l'Assicurato è esentato dagli obblighi contributivi di legge) che svolgono occasionalmente servizi domestici, baby-sitter e persone alla pari, sempreché dal sinistro

EURA FAMIGLIA - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale. L'assicurazione è prestata entro i massimali stabiliti per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) restando inteso che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione Europ Assistance anche nel caso di sinistro interessante contemporaneamente la presente estensione e quella di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.).

4. Minori affidati a persone non conviventi con l'assicurato

(Garanzia Valida solo se espressamente richiamata sul Modulo di Polizza e se ne è stato pagato il relativo premio)

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante a persone non conviventi con l'Assicurato, per fatto di figli minori dell'Assicurato stesso affidati loro temporaneamente.

Art. 19. - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione è valida in tutto il Mondo.

Art. 20. - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- da furto;
- alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione;
- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, soprelevazioni o demolizioni, salvo quanto previsto all'art. "Oggetto dell'Assicurazione";
- derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni;
- derivanti dalla proprietà dei locali comprese le relative dipendenze, pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi;
- da impiego di aeromobili o apparecchi soggetti al D.P.R. 5 agosto 1988 n. 404 e successive modificazioni;
- da proprietà, uso e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, fatta eccezione per quelli previsti nell'art. "Oggetto dell'Assicurazione" e fatta eccezione per l'azione di rivalsa descritta;
- da proprietà e uso di natanti a motore
- da proprietà e uso di natanti non a motore di lunghezza superiore a m. 7,50;
- derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;

- alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate.

Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.) sono inoltre escluse:

- le malattie professionali.

Art. 21. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 C.C., dovrà effettuare, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, una denuncia - accedendo al portale <https://sinistronline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)

oppure

dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - garanzia R.C.". L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C. qualora imputabile a colpa grave, consapevolezza o dolo.

Art. 22. - PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. 23. - GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA

Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

Europ Assistance ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Europ Assistance non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 24. - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- a. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi parente e affine con lui convivente;

b. le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell'attività domestica e/o familiare;

c. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).

Tuttavia, limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature - se non conviventi con l'Assicurato ed abitanti in unità immobiliari distinte - i genitori, i figli e gli altri parenti od affini sono considerati terzi.

SEZIONE II - ASSICURAZIONE ASSISTENZA

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

INFORTUNIO il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

MALATTIA l'alterazione dello stato di salute che non dipende da un infortunio.

MALATTIA CRONICA la malattia che sia preesistente alla sottoscrizione della Polizza e che abbia necessitato negli ultimi 12 mesi indagini diagnostiche, ricoveri ospedalieri o trattamenti/terapie.

MALATTIA IMPROVVISA la malattia di acuta insorgenza che colpisce l'Assicurato e che comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di una patologia insorta precedentemente all'inizio del viaggio.

RICOVERO la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 25. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurato:

- il Contraente Assicurato ed il suo nucleo familiare come risultante da stato di famiglia.

Art. 26. - OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza.

PRESTAZIONI

1. Consulenza medica

Nel caso in cui l'Assicurato, in seguito di malattia e/o infortunio, necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di prestazione del servizio, non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

EURA FAMIGLIA - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

2. Invio di un medico a domicilio

Nel caso in cui l'Assicurato, in seguito ad infortunio e/o malattia e, successivamente ad una Consulenza Medica, debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, ad inviare a casa uno dei medici convenzionati Europ Assistance.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.

La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi di invio del medico o del trasferimento in ambulanza.

3. Invio di un'autoambulanza a domicilio

Nel caso in cui l'Assicurato, in seguito ad infortunio e/o malattia e, successivamente ad una Consulenza Medica, necessitasse di un trasporto nel centro medico idoneo più vicino, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di Euro 500,00 per anno assicurativo con il limite di Euro 250,00 per sinistro.

Art. 27. - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le prestazioni sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Art. 28. - ESCLUSIONI

Sono escluse le prestazioni conseguenti a:

- dolo dell'Assicurato;
- stati patologici correlati alla infezione da HIV;
- guerre e insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- soggiorni in stabilimenti termali, in case di cura specializzate per malattie nervose e tubercolari, in case di soggiorno e convalescenza, case di riposo (ancorché qualificate come istituti di cure);
- tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.

Art. 29. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L'inadempimento di tale obbligo, considerata la natura della prestazione assicurativa offerta, comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione consapevole e dolosa.

Art. 30. - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Art. 31. - PERSONE NON ASSICURABILI

Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.

Art. 32. - SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance e medici eventualmente investiti dall'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

SEZIONE III - ASSICURAZIONE R.C. PROPRIETÀ DEI LOCALI

(La presente Sezione è valida ad integrazione dell'Assicurazione R.C. Famiglia, solo se è espressamente richiamata sul Modulo di Polizza e se ne è stato pagato il relativo premio)

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

INDENNIZZO la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.

LOCALI l'intera costruzione edile o porzione della stessa, dimora abituale dell'Assicurato, di proprietà dello stesso oppure goduta in locazione, situata in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, sempreché non sia un esercizio commerciale o un altro immobile non assimilabile ad una struttura residenziale.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 33. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurato:

- il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Art. 34. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEI LOCALI

Europ Assistance tiene indenne il Contraente Assicurato e il Proprietario, se persona diversa, fino a concorrenza delle somme indicate sul Modulo di Polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai

sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei locali adibiti a dimora abituale della famiglia e dei relativi impianti fissi destinati alla conduzione, inclusi ascensori e montacarichi, delle antenne radioteletrasmittenti, dei pannelli solari, delle tettoie, dei cancelli anche automatici, delle recinzioni, dei cortili, dei giardini, degli orti, dei parchi, delle strade, dei viali, dei campi da tennis, delle piscine e delle attrezzature sportive e da gioco.

L'assicurazione è valida a condizione che i locali siano in buono stato di conservazione e manutenzione.

L'assicurazione vale inoltre per la committenza di lavori di ordinaria/straordinaria manutenzione dei locali, esclusi comunque i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori.

Limitatamente ai danni da spargimento d'acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o da rigurgito di fogne, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di Euro 104,00 per ciascun sinistro.

Nel caso in cui i locali assicurati facciano parte di un condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato, quale condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

Art. 35. - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione è valida in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano.

Art. 36. - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- da furto;
- alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione;
- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sovrelevazioni o demolizioni, salvo la responsabilità civile derivante dalla committenza. In tal caso la garanzia è operante anche nei casi di applicazione del DL 494/96 e successive modifiche, purché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Decreto stesso. Sono esclusi comunque i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori;
- derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- derivanti da umidità, stitillidio e insalubrità dei locali;

EURA FAMIGLIA - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- derivanti da fuoriuscita di liquidi causata da rotture originate da gelo: di condotti esterni al perimetro del fabbricato non protetti da appositi manufatti, di condotti posti in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con l'impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro, di condotti posti in locali destinati ad abitazione saltuaria salvo che si tratti di locali posti in un condominio;
- da spargimento di acqua, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o da rigurgito di fognone.

Art. 37. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 C.C., dovrà effettuare, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, una denuncia - accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - garanzia R.C.". L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro comporta la perdita

del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C. qualora imputabile a colpa grave, consapevolezza o dolo.

Art. 38. - PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. 39. - GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA

Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Europ Assistance ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per

il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Europ Assistance non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 40. - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- a. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi parente e affine con lui convivente;
- b. le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell'attività domestica e/o familiare;
- c. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);

Tuttavia, limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature - se non conviventi con l'Assicurato ed abitanti in unità immobiliari distinte - i genitori, i figli e gli altri parenti od affini sono considerati terzi.

EURA FAMIGLIA - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

■ COME RICHIEDERE ASSISTENZA

In caso di necessità la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24, il personale specializzato di Europ Assistance è a sua completa disposizione, pronto ad intervenire e ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre che ad autorizzare eventuali spese.

dall'Italia: **800.111.800**

dall'Italia e dall'estero: **+39.02.58.28.68.28**

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa.

Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e cognome;
- Numero della Polizza;
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- Recapito telefonico.

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58477201 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO.

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'Informativa al Trattamento dei dati personali ricevuta.

Per informazioni sulla Polizza è possibile contattare dall'Italia il Numero Verde 800-013529 dal lunedì al sabato esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

EURA FAMIGLIA - INFORMATIVA PRIVACY

INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

1. i Suoi dati personali comuni e sensibili (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
 - a) gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa;
 - b) adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
 - c) promozione commerciale dei prodotti delle Società Europ Assistance in Italia anche per tramite di sms ed e-mail e solo in presenza di esplicito consenso. Il Titolare del trattamento potrà effettuare promozione commerciale dei propri prodotti e comunicare alle altre società Europ Assistance in Italia i Suoi dati (anagrafica, indirizzo postale, numero di telefono e cellulare, indirizzo e-mail) che potranno essere trattati dalle stesse per promuovere i loro prodotti in qualità di autonomi titolari del trattamento;
 - d) rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi.
2. il trattamento dei Dati è:
 - a) necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
 - b) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
 - c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e promozione commerciale di servizi e della rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi (1.c - 1.d).
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:
 - a) soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all'Estero, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali; soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari alla finalità di informazione e promozione commerciale e rilevazione della qualità dei servizi;
 - b) organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, I.S.V.A.P., Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;
 - c) prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'estero per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1, altre compagnie di assicurazione per la distribuzione del rischio; società del Gruppo Generali per attività di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative, altri soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa" quali a titolo esemplificativo agenti e sub-agenti;
 - d) società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate per la finalità di informazione e promozione commerciale e rilevazione della qualità dei servizi;inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.
4. I Dati non sono soggetti a diffusione.

Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. Lei potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi - e sempre nel caso di finalità commerciali - al trattamento scrivendo a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Protezione Dati.
UfficioProtezioneDati@europassistance.it.

EURA FAMIGLIA - MODULO PROPOSTA DI POLIZZA


Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.



POLIZZA N.

POLIZZA N.

Proposta di Polizza Assicurativa – MULTIRISCHI - EURA FAMIGLIA

CONTRAENTE

Cognome e Nome/ Ragione sociale:			
Indirizzo:	Città:	Cap:	Prov.:
Data nascita:	Comune di nascita:	Prov.:	Codice fiscale/ P.IVA:

DATI DI POLIZZA

Effetto ore 24 del:	Scadenza ore 24 del:	Durata	Frazionamento	Tacito rinnovo	Rata successiva	Pol. sostituita n°
	anni:	mesi: gg:				

DOCUMENTO NON CONTRATTUALE

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE (ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile)

Altre assicurazioni	Si	No
---------------------	----	----

GARANZIE PRESTATE

Garanzie	Limiti	Massimali Euro	Premio Lordo Euro
Assistenza			
Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)	per sinistro:		
	con il limite per persona di:		
	con il limite per danni a cose di:		
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)	per sinistro:		
	con il limite per persona di:		
Garanzie facoltative			
Responsabilità civile delle proprietà locali	Compresa Esclusa	x	
Infortuni addetti occasionali a servizi domestici	Compresa Esclusa	x	
Minori affidati a terzi non conviventi con l'Assicurato	Compresa Esclusa	x	

PREMIO

RAMI	Premio alla firma Euro			Rate successive Euro		
	Imponibile	Imposte	Lordo	Imponibile	Imposte	Lordo
Assistenza						
R.C.						
Totale						

MEZZI DI PAGAMENTO AMMESSI: accrediti diretti su conti correnti bancari e postali intestati ad Europ Assistance Italia S.p.A. mediante bonifico bancario, bollettino di conto corrente bancario, sistema POS e Carta di credito (ove l'intermediario lo consenta). Sono ammessi anche i pagamenti a mezzo di assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati ad Europ Assistance Italia S.p.A. e i pagamenti effettuati in contanti se l'ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non supera l'importo di € 750,00 (ad esclusione dei casi in cui la vendita avvenga a distanza).

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e letto prima della sottoscrizione del Contratto il Fascicolo Informativo Mod. 10347, contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario, le Condizioni di Assicurazione, l'Informativa al Cliente per il Trattamento dei Dati Personali, predisposto da Europ Assistance, s'impegna a farlo conoscere agli eventuali altri Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza dello stesso.

Firma del Contraente

Il Contraente ai sensi della normative del Codice Privacy:

- presta il consenso per il trattamento ed eventuale trasferimento all'estero dei Dati, ivi compresi dati sensibili e variazioni degli stessi, per le finalità di gestione ed esecuzione delle obbligazioni della Polizza;

- presta il consenso *nega il consenso* per il trattamento dei Dati per le finalità di rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi.

- presta il consenso *nega il consenso* al trattamento dei dati per finalità di promozione commerciale dei prodotti delle Società Europ Assistance in Italia anche per tramite e-mail o sms.

Firma del Contraente

AVVERTENZA

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione/garanzia

Europ Assistance Italia S.p.A.

Data emissione preventivo:

Validità preventivo: